

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Gruppo famiglia e minori

Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi

Norme di carattere generale

Art. 1

Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili

1. Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal *protocollo per le udienze civili* agli artt. 5 (Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti), 7 (Segnalazioni da parte del giudice in caso di ritardi sull'orario previsto), 8 (Segnalazione di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza), 11 (Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie), art. 14 (Rinvio per impedimento del giudice), 18 (Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza) e 22 (Fascicoli di parte e di ufficio).

Art. 2

Cortesie tra i difensori

1. E' auspicabile che in caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all'udienza fissata ex art. 708 c.p.c. sia data tempestiva informazione alla cancelleria e/o al Presidente e all'altro difensore.
2. In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro difensore cercherà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
3. Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte, ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il difensore ne depositerà copia per la controparte costituita in giudizio.

Art. 3

Fascicoli di parte e d'ufficio in caso di reclamo ex art. 708, IV comma c.p.c.

1. Nell'ipotesi di reclamo avanti la Corte di Appello avverso i provvedimenti presidenziali, entrambi i difensori avranno cura di effettuare copia di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi il verbale di udienza e i documenti prodotti, al fine di consentire la ricostruzione del fascicolo di ufficio per il proseguimento del giudizio avanti il giudice istruttore.

Inizio del procedimento

Art. 4

Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio tra i coniugi

1. Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 80/06, il difensore avrà cura di produrre ogni utile documentazione che attesti che l'ultimo domicilio comune dei coniugi è nel circondario ovvero: per la separazione di regola sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune, in mancanza potranno essere prodotti ulteriori documenti quali ad esempio il contratto di locazione cointestato ad entrambi i coniugi; per il divorzio in assenza di tempestivo rilascio del certificato storico di residenza da parte dell'Ufficio dell'Anagrafe potrà ritenersi sufficiente la produzione del verbale di separazione che indica il domicilio comune.
2. Ai fini della prova dei redditi: il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Unico) della parte assistita relative agli ultimi tre anni e non

limitarsi invece alla produzione del solo CUD. E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a documentare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).

3. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è inoltre auspicabile che i difensori, provvedano a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza presidenziale

Art. 5

Decreto fissazione udienza presidenziale

1. E' auspicabile che nel decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi sia data ogni opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice, in cui sarà tenuta l'udienza presidenziale
2. E' altresì auspicabile un avvertimento che renda evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa.

Art. 7

Invito ai difensori della parte resistente

1. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini ivi indicati memoria difensiva e ogni opportuna documentazione a sostegno delle domande svolte per consentire al Presidente di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti di cui all'art. 708 cpc. nell'interesse dei figli e dei coniugi.

L'udienza ex art. 708 cpc

Art. 8

Numero di cause per ciascuna udienza

Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza

1. In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse
2. Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione
3. Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause

Art. 9

Il verbale

1. Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza è auspicabile che i difensori compaiono in udienza muniti della modulistica predisposta dalla sezione nona del Tribunale di Milano per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi.
2. Nei casi di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante mezzi informatici, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori

Art. 10

Oralità del processo

1. E' auspicabile che le parti siano interrogate liberamente dal Presidente, prima l'una e poi l'altra. Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Presidente farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all'altra parte.
2. Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei coniugi, il Presidente potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE -indicatore della Situazione Economica Equivalente- redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita). E' auspicabile che Il Presidente raccolga a verbale le dichiarazioni orali rese dalle parti inerenti i chiarimenti richiesti.

Modalità per l'audizione dell'ascolto del minore

Art. 11

(si richiama il Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006 n.54 in tema di ascolto del minore)

Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori.

Art. 12

1. È auspicabile che i difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06- non si limitano ad utilizzare il termine "*spese straordinarie*" e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese -rispetto al contributo fisso mensile- che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc).
2. E' altresì auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.
3. E' auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.